# CIRCOLARE INPS N. 19 del 2 febbraio 2005 ALLEGATO 1

## **CONVENZIONE**

tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro aderenti alla **CONFESERCENTI** e dei lavoratori firmatarie del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore TURISMO e l'INPS.

per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli ENTI BILATERALI DEL SETTORE TURISMO,

ai sensi della Legge 4 giugno 1973, N. 311.

L'anno 2004, il giorno 8 del mese di luglio 2004, in Roma

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi

e

- l'Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo (ASSHOTEL)
- la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turisti (FIEPeT)
- l'Associazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo (ASSOVIAGGI)
- la Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA)
- l'Associazionedei Campeggi Turistico-Ricettivi (ASSOCAMPING)

aderenti alla Confesercenti;

- la FILCAMS-CGIL
- la FISASCAT-CISL
- la UILTUCS-UIL
- delle OO.SS.LL.

## premesso:

- che l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 prevede che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere su richiesta delle Associazioni Sindacali a carattere nazionale la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro;
- che il CCNL del 6/10/94 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del Settore Turismo stipulato tra la ASSHOTEL, FIEPeT, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING da una parte, e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL UITUCSUIL dall'altra, definiscono la costituzione e il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo;

### visti:

- la determinazione commissariale n 1734 del 21-04-04;
- le lettere n. 6/PP/50182/RCS/Conv del 18.02.04 e n. 61 del 12.01.04 con le quali l'INPS è autorizzato a stipulare la convenzione richiesta dalle OO. SS. con nota n. 2907377 del 20.11.03;
- il D.L.vo n.196 del 30.06.03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

si conviene quanto segue

### Art.1

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali di cui al CCNL del 6/10/94 per i dipendenti dalle aziende del settore Turismo e successive modificazioni e integrazioni.

## Art.2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

## Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

### Art.4

L'INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

#### Art.5

L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente. Dall'ammontare dei contributi di cui al precedente comma saranno detratti gli oneri derivanti dal

costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, di cui al successivo art.6.

## Art.6

Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo si impegnano a corrispondere all'Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi.

Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02. E' a carico delle Organizzazioni, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

Le Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

### Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali, firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.

Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.

### Art.8

I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.

I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.

## Art.9

In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni Sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti all'Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.

In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

## Art.10

La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

# IL PRESIDENTE Avv. Gian Paolo Sassi

Il Presidente dell'ASSOCAMPING Dr. Carlo Alberto Ferrari

Il Presidente dell'ASSHOTEL
Dott Claudio Albonetti

Il Presidente dell'ASSOVIAGGI Dott. Massimo Bonacchi

> Il Presidente della FIBA Dott. Renato Papagni

Il Presidente della FIEPET Dott.Ermes Anigoni Il Segretario Generale della FILCAMS-CGIL Dr. Ivano Corraini

Il Segretario Generale della FISASCAT-CISL Dr. G.Battista Baratta

Il Segretario Generale della UILTuCS-UIL Dr. Brunetto Boco